

ACCORDO

tra

**L'AUTORITÀ' DI BACINO DEL FIUME PO,
LA REGIONE EMILIA ROMAGNA,
LA PROVINCIA DI REGGIO-EMILIA,
LA PROVINCIA DI MODENA,
IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA
CENTRALE,
IL CONSORZIO DI BONIFICA BURANA**

per

l'applicazione in Regione Emilia-Romagna (bacino pilota del fiume Secchia) della Direttiva 2007/60 CE, di cui al D.Lgs. 49/2010 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2010

•••••

L'anno duemiladodici, il giorno del mese di,

tra

l'Autorità di bacino del fiume Po – con sede in Parma, Via Garibaldi 75 (C.F. 92038990344), nella persona del Segretario Generale Francesco Puma;

la Regione Emilia-Romagna – **con sede in Bologna, viale A.**

Moro 52 (C.F. 80062890379), nella persona dell'Assessore Paola Gazzolo;

la Provincia di Reggio Emilia – con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 59 (C.F. -----), nella persona del

la Provincia di Modena – con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34 (C.F. -----), nella persona del

il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale – con sede in Reggio Emilia, Corso Garibaldi 42 (C.F. -----), nella persona del

il Consorzio di Bonifica Burana – con sede in Modena, Corso V. Emanuele II 107 (C.F. -----), nella persona del

PREMESSO CHE

- la Direttiva 2007/60/CE “Valutazione e gestione dei rischi di alluvioni” (di seguito Direttiva Alluvioni) ha lo scopo di istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità;
- con il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione

dei rischi di alluvioni” è stata recepita la citata Direttiva Alluvioni;

- con Decreto del Segretario Generale n.76 del 22 dicembre 2010 “D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”: adempimenti di competenza dell’Autorità di bacino, ai sensi dell’art. 11” sono state assunte le decisioni in merito all’attuazione della Direttiva Alluvioni per quanto attiene gli adempimenti di competenza dell’Autorità di Bacino del fiume Po;

- il Decreto di cui sopra, avvalendosi delle misure transitorie di cui all’art. 11 del D.Lgs. 49/2010, dispone, in particolare, che non si procederà allo svolgimento della valutazione preliminare del rischio di alluvioni (scadenza 2011), ma si procederà direttamente all’elaborazione di mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 49/2010 (entro il 22 giugno 2013) e alla predisposizione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 49/2010 (entro il 22 giugno 2015). Il Decreto medesimo dispone, inoltre, che tali adempimenti saranno effettuati nell’ambito di un Progetto di variante complessivo al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (di seguito PAI), approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, i cui contenuti saranno pertanto aggiornati e completati anche in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 49/2010;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che le amministrazioni pubbliche possano stipulare convenzioni per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- l'art. 2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 622 “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*” e s.m.i. dispone “... *gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, (.....) nonché degli enti locali, possono essere regolati sulla base di accordi ...*”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “*Codice dell'amministrazione digitale*” sancisce il principio del “riuso” dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e della fruibilità degli stessi, mediante opportune convenzioni, da parte delle altre pubbliche amministrazioni;
- l'art. 55, commi 1 e 2, e l'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 dispongono in merito all'attività conoscitiva riferita al territorio nazionale - ivi comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati – la costituzione di un sistema informativo unico e di una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, attraverso

attività di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi;

- la sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 1990, n. 85 definisce le Autorità di bacino organi misti Stato – Regioni con il ruolo di coordinare la cooperazione fra Stato e Regioni in relazione al perseguimento di obiettivi comportanti numerosi punti di interferenza e di intreccio tra competenze statali e competenze regionali nel campo della difesa del suolo, della tutela ambientale e delle acque, del governo del territorio nella sua più ampia accezione;
- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della Costituzione” individua nel governo del territorio materia di legislazione concorrente Stato – Regioni;

CONSIDERATO CHE

- il PAI, attraverso le sue disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con

particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 9 delle Norme di Attuazione del PAI *“le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio”*;

- sulla base degli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino richiamati in precedenza (già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente e fatti salvi a norma del D.Lgs. 49/2010, nonché coerenti con le disposizioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 152/2006) e delle modifiche ed integrazioni successivamente apportate agli stessi, è possibile affermare che l'intero ambito corrispondente al bacino idrografico del Po è attualmente oggetto di un sistema di pianificazione territoriale di settore espressamente finalizzato a garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai rischi connessi al verificarsi dei fenomeni di dissesto idraulico oggetto della Direttiva Alluvioni e del D.Lgs. 49/2010;

- in particolare, gli studi propedeutici e gli elaborati che costituiscono la vigente pianificazione per l'assetto del bacino

del fiume Po contengono già, nel loro ambito, gli elementi previsti dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 49/2010 per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni;

- per l'attuazione del PAI le Regioni hanno emanato specifiche disposizioni (ex art. 17, comma 6, L. n. 183/1989) in seguito alle quali sono stati prodotti aggiornamenti e approfondimenti dei temi oggetti del PAI stesso;
- in particolare, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 11, dell'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) del PAI (che prevede che *“i Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998 e delle relative disposizioni regionali di attuazione”*), dall'art.21, comma 2, della L.R. 20/2000 ss.mm.ii. (che stabilisce che *“il PTCP può inoltre assumere, ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, il valore e gli effetti dei piani settoriali di tutela e uso del territorio di competenza di altre Amministrazioni, qualora le sue previsioni siano predisposte d'intesa con le amministrazioni interessate.”*) e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 126 del 4 febbraio 2002 *“Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PAI, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. n. 183/1989 e s.m.i.”*, sono state perfezionate le Intese per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena e Reggio Emilia relative all'attuazione del PAI,

rispettivamente in data 10 ottobre 2010 e 15 giugno 2010;

- nell'ambito delle Intese di cui sopra, le Province hanno prodotto una serie di approfondimenti relativamente ai temi del dissesto, con gli aggiornamenti delle cartografie dell'Inventario del Dissesto, e sul rischio idraulico, con l'integrazione dei tratti di corsi d'acqua fasciati ai sensi della D.G.R. 126/2002, oltre a nuovi disposti normativi sulle tematiche relative all'Invarianza Idraulica e ai dissesti minori superficiali che hanno permesso di implementare un quadro conoscitivo e progettuale molto dettagliato che permette di giungere ad una buona definizione della pericolosità delle aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico. Le analisi, unitamente ai mosaici dei PRG, e ai dati territoriali in possesso delle Province rappresentano utile e necessario supporto per le elaborazioni previste dalla Direttiva Alluvioni;
- appare pertanto necessario procedere ad una verifica delle previsioni e delle prescrizioni dei vigenti strumenti della pianificazione per l'assetto della rete idrografica relativi al bacino del fiume Po (coincidente con il Distretto idrografico padano) ai sensi del citato art. 1, comma 9 delle NA del PAI, con conseguente elaborazione di un Progetto di Variante al PAI, da adottare ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del D.Lgs. 152/2006, in adempimento alle disposizioni e alle scadenze stabilite dal summenzionato D.Lgs. 49/2010 per l'elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di

alluvioni (ai sensi dell'art. 6) e di un Piano di gestione del rischio alluvionale coerente con i contenuti di cui all'art. 7 e dell'Allegato 1 al Decreto legislativo medesimo;

- al fine di valutare nel dettaglio le tematiche poste in evidenza dalla Direttiva Alluvioni ed orientare efficacemente le attività sull'intero bacino del fiume Po finalizzate alla redazione del Piano di gestione del rischio alluvioni, l'Autorità di Bacino del fiume Po ha quindi ravvisato la necessità di avviare un'attività di sperimentazione della Direttiva Alluvioni su bacini pilota scelti sulla base della rilevanza e significatività;
- come risultante dagli atti del Comitato Tecnico del 28 giugno 2011, il bacino pilota individuato nel territorio della Regione Emilia-Romagna è quello del fiume Secchia, in ragione della complessità e rappresentatività dei fenomeni alluvionali che in esso hanno luogo relativamente ai vari ambiti di interesse (rete idrografica principale, reticolo secondario collinare e montano, reticolo idrografico secondario di pianura) e della consistente base conoscitiva già in possesso degli Enti territorialmente competenti, tra i quali lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia nel tratto da Castellarano alla confluenza Po" (Autorità di Bacino del fiume Po, 2003) e il Sottoprogetto SP 1.4 "Rete idrografica minore naturale e artificiale";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (FINALITÀ)

Il presente Accordo di collaborazione ha la finalità di orientare efficacemente le attività finalizzate alla predisposizione della Variante al PAI disposta con Decreto del Segretario Generale n.76/2010 per dare attuazione del D.Lgs. 49/2010, attraverso un'attività di sperimentazione della Direttiva Alluvioni sul bacino pilota del fiume Secchia che consenta di definire metodologie e strategie condivise che possano essere applicate all'intero territorio regionale anche attraverso successivi accordi. Nell'ambito di tale sperimentazione gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- costruire il sistema informativo territoriale idoneo all'implementazione della Direttiva Alluvioni tramite la messa in comune delle banche dati (cartacee ed informatizzate) relative ai quadri conoscitivi di studi, piani e programmi, ecc;
- costruire una metodologia tecnico-operativa condivisa con gli altri enti titolari della gestione del reticolo di bonifica nel territorio della Regione Emilia-Romagna e replicabile ed esportabile anche negli altri comprensori di bonifica appartenenti sia al distretto padano che al distretto dell'Appennino Settentrionale, nell'obiettivo di costruire

un quadro omogeneo della pericolosità e del rischio a scala regionale;

- favorire il coinvolgimento degli attori interessati nei processi di pianificazione;
- avviare e sostenere le attività di partecipazione pubblica;
- valorizzare le competenze attraverso la costruzione di un modello di collaborazione interistituzionale flessibile, in attuazione dei principi di adeguatezza, economicità e sussidiarietà dell'azione amministrativa;
- garantire il flusso di informazione derivanti dai diversi livelli di pianificazione coinvolti nell'attuazione del PAI al fine di consentire la verifica, l'aggiornamento e l'armonizzazione.

Articolo 2

(STRUTTURA TECNICO-OPERATIVA)

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, gli Enti sottoscrittori si impegnano a costituire una struttura tecnico-operativa, composta dal personale delle amministrazioni firmatarie.

Tale struttura ha il compito di svolgere le attività specificate all'art. 3 per la sperimentazione sul bacino del fiume Secchia nell'ambito del processo di predisposizione della Variante al PAI disposta con Decreto del Segretario Generale n.76/2010, in attuazione del D.Lgs. 49/2010. La struttura sarà coordinata dalla

Autorità di Bacino del fiume Po per quanto attiene gli aspetti legati al processo di Variante generale al PAI e dalla Regione in relazione alla necessaria omogeneizzazione del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio a scala regionale. A seguito dell'approvazione della Variante al PAI da parte dell'Autorità di Bacino, del fiume Po sarà competenza delle Province, sulla base delle modalità stabilite nelle Intese e ai sensi delle disposizioni della LR 20/2000 ss. mm. ii., l'aggiornamento/adeguamento dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale.

Articolo 3.

(ATTIVITÀ DA SVOLGERE)

Le principali attività da realizzare nell'ambito della sperimentazione sul bacino del fiume Secchia sono qui di seguito descritte:

- a) aggiornamento dell'analisi e della rappresentazione della pericolosità da eventi alluvionali sul reticolo principale e secondario, naturale e artificiale;
- b) analisi e rappresentazione della vulnerabilità territoriale;
- c) determinazione e rappresentazione del rischio.

Per lo svolgimento di tali attività riveste un ruolo di primaria importanza l'utilizzo del vasto patrimonio di conoscenze e di approfondimenti tecnici effettuati nell'ambito della pianificazione di livello provinciale, nonché la funzione e le

competenze dei medesimi organi e dai Consorzi di bonifica nei processi di gestione del reticolo di bonifica, di pianificazione dell'emergenza e di gestione del rischio alluvionale. Risulta, quindi, prioritario il contributo delle Province e dei Consorzi di bonifica all'interno del percorso delineato dalla Direttiva Alluvioni e dal D.Lgs. 49/2010.

Per quanto attiene, inoltre, l'ambito costituito dal reticolo secondario artificiale di pianura, le attività da svolgere consistono in:

- 1) individuazione preliminare del reticolo di bonifica di riferimento ai fini dell'attuazione del primo ciclo di fasi previste dal D.Lgs. 49/2010 (mappatura della pericolosità e del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2013; elaborazione del piano di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 giugno 2015) e degli eventuali tratti di reticolo da demandare alle successive revisioni delle mappe di pericolosità e di rischio (2019) e del piano di gestione del rischio (2021);
- 2) individuazione, sulla base di quanto indicato all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 49/2010, di scenari idrologico-idraulici e di assetto della rete di bonifica e delle relative opere elettromeccaniche adeguati al contesto specifico in esame e all'assetto complessivo della rete stessa;
- 3) sulla base degli scenari individuati al punto precedente, aggiornamento dell'analisi e della rappresentazione della pericolosità da eventi alluvionali sul reticolo idrografico

secondario di pianura come definito al punto 1, anche con metodi semplificati in ragione della complessità e della capillarità del reticolo stesso;

4) contributo e raccordo all'attività di analisi e rappresentazione della vulnerabilità territoriale svolta a scala regionale e di distretto, mediante individuazione delle problematiche specifiche connesse all'ambito territoriale esaminato;

5) contributo e raccordo all'attività di determinazione e rappresentazione del rischio svolta a scala regionale e di distretto.

Le attività di cui sopra potranno essere articolate in sotto attività funzionali, organizzate secondo un preciso cronoprogramma e definite in documenti descrittivi predisposti dalla struttura tecnica operativa.

Per la realizzazione delle attività inerenti il presente Accordo di collaborazione gli Enti firmatari assicurano l'utilizzo di qualificate risorse umane, competenti nelle diverse aree tematiche coinvolte, strumentali, informative e operative.

Per lo svolgimento delle attività gli Enti firmatari potranno avvalersi della collaborazione di professionisti, altri Enti e Istituti di ricerca e di Società specializzate.

Articolo 4.

(TEMPI)

Il presente Accordo ha la durata di 4 anni, in relazione alla

scadenza imposta all'art. 7 del D.Lgs. n. 49/2010, eventualmente prorogabili in relazione alle ulteriori scadenze disposte dal citato decreto.

Per l'Autorità di bacino del fiume Po

Per la Regione Emilia-Romagna

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per la Provincia di Modena

Per il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale

Per il Consorzio di Bonifica Burana

Parma, lì _____